

ALLEGATO A) delibera di Giunta n..... del.....

OBIETTIVO TRASVERSALE	ATTIVITA' CORRELATA ALLA SOPPRESSIONE DELLA COMUNITA' MONTANA – Obiettivo trasversale per tutti i Settori
----------------------------------	--

Viene individuato quale “Obiettivo Trasversale” che interesserà tutti i Settori dell’ente nel 2015, le attività e l’espletamento di quanto previsto al Titolo V – Capo I della L.R. 26/2014 e s.m.i, di cui si riporta in particolare:

“Art. 36 (Soppressione delle Comunità montane)

- 1. Le Comunità montane del Friuli Venezia Giulia sono soppresse con effetto dall'1 gennaio 2016.*
- 2. Le Unioni e i Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione succedono nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi alle soppresse Comunità montane con le modalità di cui agli articoli 37 e 38.*
- 3. La Regione succede nelle funzioni di cui all'allegato B, punto 1, lettere da d) a i), già esercitate dalle Comunità montane nei territori di loro competenza.*

Art. 37 (Procedura di ricognizione)

- 1. Entro l'1 maggio 2015 i commissari straordinari delle Comunità montane trasmettono all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali un atto di ricognizione, articolato in relazione alle singole funzioni e ai singoli servizi, con evidenza della situazione patrimoniale e finanziaria, delle attività e passività, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti delle Comunità stesse alla data del 31 dicembre 2014. L'atto di ricognizione è trasmesso dall'Assessore competente al Consiglio regionale.*

Art. 38 (Piano di successione e subentro)

- 1. Entro trenta giorni dalla data di efficacia della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 6, i commissari straordinari trasmettono all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali una proposta di piano per la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi e per il subentro degli enti successori alle Comunità montane.*
- 2. La proposta di piano di cui al comma 1 contiene:*
 - a) l'assetto organizzativo e logistico e la ripartizione del personale agli enti successori;*
 - b) l'attribuzione agli enti destinatari dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi;*
 - c) il progetto di scissione che individua i beni, i crediti, i debiti e altri rapporti giuridici attivi e passivi da attribuire e il personale da trasferire agli enti successori formati dalla scissione dei territori compresi nelle Comunità montane.*
- 3. Nell'attribuzione dei beni, dei crediti, dei debiti e degli altri rapporti giuridici attivi e passivi, i commissari straordinari si attengono alle seguenti disposizioni:*
 - a) i beni immobili sono attribuiti agli enti successori sul cui territorio essi insistono o, qualora opportuno in relazione alla loro funzione, sono attribuiti in comproprietà agli enti successori, con quote proporzionali al numero di abitanti dei Comuni compresi nelle sopprimende Comunità montane;*
 - b) i beni mobili sono attribuiti agli enti successori nel cui territorio si realizza il loro utilizzo prevalente oppure, ove tale utilizzo prevalente non sia riscontrabile, sono attribuiti in comproprietà agli enti successori, con quote proporzionali al numero di abitanti dei Comuni compresi nelle sopprimende Comunità montane;*
 - c) ai sensi dell' articolo 1298 del codice civile , i debiti si dividono in proporzione al numero di abitanti dei Comuni compresi nelle sopprimende Comunità montane, salvo che siano stati contratti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio ricompreso in uno o più enti successori e ferma restando la responsabilità solidale verso il creditore ai sensi del codice civile ;*
 - d) i crediti si dividono in proporzione al numero di abitanti dei Comuni compresi nelle sopprimende Comunità montane, salvo che siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio ricompreso in uno o più enti successori;*

- e) per i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli riguardanti i beni di cui alle lettere a) e b) e da quelli di cui alle lettere c) e d), opera il criterio della divisione in proporzione al numero di abitanti dei Comuni compresi nelle sopprimende Comunità montane, salvo che siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio ricompreso in uno o più enti successori;*
- f) nel caso in cui i rapporti giuridici di cui alle lettere c), d) ed e) siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio, essi sono imputati agli enti successori di appartenenza di detto territorio;*
- g) i rapporti giuridici non attribuibili a un'unica Unione e non suscettibili di frazionamento secondo i criteri di cui al presente comma sono assegnati all'Unione cui aderisce il maggior numero di Comuni che li gestisce, per conto delle altre Unioni, secondo le intese che con esse intervengano.*
- 4.** *Sono in ogni caso fatti salvi i vincoli di destinazione relativi ai beni acquisiti con contributi e sono salvaguardate le esigenze connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con fondi comunitari.*
- 5.** *Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di piano di cui al comma 1, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, espletate le procedure previste dalla vigente normativa contrattuale di riferimento in ordine alla mobilità collettiva, convoca il commissario di ciascuna Comunità montana e i rappresentanti degli enti subentranti per l'intesa sul piano di successione e subentro. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa.*
- 6.** *Il piano di cui al comma 5 è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali.*
- 7.** *Ai sensi dell' articolo 2645 del codice civile , il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.*
- 8.** *Le Unioni territorialmente competenti prendono atto delle risultanze a consuntivo della gestione delle Comunità montane riferite all'esercizio precedente.*
- 9.** *La disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte delle Comunità montane, si intende riferita agli enti che a esse subentrano.*
- 10.** *L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60”.*

Tutto ciò si concretizza nel seguente obiettivo operativo:

1. Analisi delle peculiarità, delle problematiche e, più in generale, della situazione della Comunità Montana del Friuli Occidentale in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle indicazioni fornite dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
2. Raccolta dei provvedimenti, dei dati e delle informazioni necessarie per la predisposizione e la successiva adozione da parte del Commissario Straordinario dell' "atto di ricognizione" di cui all'art. 37 della L.R. 26/2014, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
3. Predisposizione proposta e successiva adozione da parte del Commissario Straordinario del "Piano di successione e subentro" di cui all'art. 38 della L.R. 26/2014 anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Friuli Venezia Giulia;

Indicatori e tempistica:

1. Analisi delle peculiarità, delle problematiche e, più in generale, della situazione della Comunità Montana del Friuli Occidentale nonché collaborazione e confronto con gli Uffici preposti della Regione Friuli Venezia Giulia: entro giugno 2015;
2. Adozione "Atto di ricognizione" : entro luglio 2015
3. Adozione "piano di successione e subentro" : entro novembre 2015;

Referente dell'obiettivo e risorse assegnate:

All'obiettivo vengono assegnate le risorse umane e strumentali necessarie o comunque utili dei vari Settori, sotto il coordinamento del Commissario straordinario e del Segretario;